

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1083

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1994

Impiego delle tecnologie informatiche per la marchiatura
degli animali

ONOREVOLI SENATORI. - Sono molteplici i problemi che si ritiene possano trovare una soluzione giuridica adeguata e idonea a contenere e limitare, se non ad eliminare, conflittualità anche aspre e timori non infondati, frutto dell'attuale anarchia sul mancato controllo, attraverso marchiatura, degli animali.

Non ci si può limitare, infatti, nel considerare la necessità di una anagrafe elettronica degli animali a sottolineare l'improcrastinabilità di un intervento normativo che adegui alla realtà odierna leggi emanate nel secolo scorso e riviste agli inizi di questo secolo.

La normativa vigente risale infatti al 1898.

È in quest'anno che viene emanato il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, teso a disciplinare, rendendolo obbligatorio, l'uso del marchio per il bestiame onde controllare e punire pascolo abusivo e abigeato.

Il regio decreto peraltro è limitato alla Sardegna e solo nel 1917 sarà esteso all'Italia meridionale con il decreto legislativo luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, e con l'annesso regolamento approvato con decreto legislativo luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372.

Da quel momento un silenzio di tomba è sceso sul tema, un silenzio che ha, col passare degli anni, convinto enti locali e privati cittadini che disattendere la legge non fosse reato. Ma nessuna di quelle norme è mai stata formalmente abrogata. Però dai comuni sono scomparsi schede e registri relativi agli animali; l'abigeato è stato confinato tra i reati da non denunciare alla magistratura in quanto giustizie alternative rispetto a quella dello Stato

erano chiamate a dirimere i conflitti legati al possesso e al furto di animali.

Con la nascita dell'Europa unita la mancanza di registri, di controlli, ha anche creato un retroterra favorevole alle truffe e agli inganni.

Una giungla di malversazioni e di tralignamenti civili che da sola giustificerebbe ampiamente la volontà di adeguata normazione del settore.

Si aggiunga che lo sviluppo delle scienze mediche e della medicina veterinaria ha dimostrato lo stretto legame che esiste tra alcune malattie, anche epidemiche, e gli animali ed ha posto con forza l'accento sulla necessità della prevenzione.

Questa presuppone e richiede il controllo sugli animali vivi oltre che sugli animali macellati e sulle carni commercializzate.

Sia sugli animali nati in Italia che su quelli importati vivi.

Naturalmente l'anagrafe può e dev'essere basata sulla utilizzazione dei più idonei strumenti che la scienza mette a disposizione dell'uomo.

Si propone perciò di ricorrere ai cosiddetti *chips* anche per permettere che le tracce degli animali possano essere seguite dalle centrali di controllo - da affidare alle forze dell'ordine o alle Regioni - sia a fini di controllo igienico-sanitario che di controllo antiabigeato.

Il disegno di legge è predisposto in sette articoli.

Nell'articolo 1 si fissano i termini entro i quali il Governo attuerà la direttiva 92/102/CEE di cui all'articolo 30 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Nell'articolo 2 sono designati gli animali sottoposti alla disciplina giuridica prevista; l'articolo 3 stabilisce caratteri e modalità

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della marchiatura; l'articolo 4 fissa i termini e le modalità delle operazioni di marchiatura; l'articolo 5 stabilisce chi dovrà effettuare l'operazione e chi dovrà sostenerne i costi e gestire la banca dati informatica; l'articolo 6 disciplina il registro delle Aziende; l'articolo 7 fissa i termini di abrogazione delle norme vigenti superate con l'emanazione della presente legge.

L'onere finanziario relativo alla installazione dei *chips* è posto a carico dei proprietari dato il costo contenuto.

Potrebbero comunque essere previste forme di esenzione fiscale per le aziende per la somma equivalente alla spesa.

Le unità sanitarie locali sono le unità di riferimento territoriale per la gestione normale del servizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il decreto legislativo concernente l'identificazione e registrazione degli animali ai sensi della direttiva 92/102/CEE, di cui alla legge 22 febbraio 1994, n. 146, sarà emanato entro il 30 giugno 1995.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, oltre che a quelli già indicati nell'articolo 30 della citata legge n. 146 del 1994, si atterrà ai principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

Art. 2.

1. Sono soggetti alla marchiatura informatica con *chips* di cui alla presente legge tutti gli animali delle specie equina, bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

Art. 3.

1. La marchiatura degli animali mediante marchio auricolare avrà luogo con la apposizione di *chips* contenenti un codice alfanumerico riconoscibile da parte di lettori elettronici.

2. Il marchio conterrà gli elementi necessari per identificare, secondo criteri uniformi per l'intero territorio nazionale:

a) la regione, ed eventualmente più ristrette aree geografiche di provenienza, nonchè l'azienda di appartenenza dell'animale;

b) la specie ed eventualmente la razza dell'animale, nonchè la sua eventuale iscrizione in registri genealogici.

Art. 4.

1. La marchiatura degli animali avrà luogo entro un termine, decorrente dalla nascita o dall'importazione in Italia, deter-

minato dal decreto legislativo di cui all'articolo 1. Eventuali modifiche o integrazioni della marchiatura in caso di trasferimento di proprietà potranno essere disposte dal medesimo decreto, o successivamente mediante decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno.

Art. 5.

1. La marchiatura dei singoli capi di bestiame è effettuata dalle strutture veterinarie delle unità sanitarie locali, a spese delle aziende.

2. Le strutture veterinarie delle unità sanitarie locali, nonché la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, sono dotate di apparecchiature atte a leggere, ai fini dei controlli di rispettiva competenza, i codici corrispondenti alla marchiatura degli animali.

3. L'Arma dei carabinieri predispone, avvalendosi del sistema informatico di cui è dotata, una banca dati cui potranno accedere, secondo modalità che saranno determinate nel decreto legislativo di cui all'articolo 1 e in successive norme di attuazione, le autorità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6.

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, in concessione con l'istituzione e la disciplina del registro delle aziende di cui alla direttiva 92/102/CEE, determina:

a) le specie animali per le quali le aziende devono tenere un dettagliato elenco dei capi presenti nell'azienda, precisando quali aziende sono esonerate dal predetto obbligo;

b) gli obblighi di informazione nei confronti delle autorità di cui articolo 3 cui sono soggette le aziende in caso di trasferimento o macellazione degli animali, in via generale e preventiva o su richiesta di queste ultime in concessione con l'espletamento di controlli sanitari o di polizia.

Art 7.

1. Con la completa attuazione del sistema di marchiatura elettronica e delle banche dati di cui alla presente legge saranno abrogate le norme attualmente vigenti, comprese le norme speciali relative a singole regioni.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 specifica il momento dell'abrogazione delle singole leggi in materia.